

N.R. [REDACTED]



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
4^ SEZIONE CIVILE
SENTENZA**

Il Giudice di Pace di ROMA, Dott. [REDACTED] all'udienza del giorno 15/06/2026 nella causa civile R.G. n. [REDACTED]

vertente tra

[REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) ed ivi residente alla Vi [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] del Foro d [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) giusta procura in atti e tutti elettivamente domiciliati in Roma alla [REDACTED] presso e nello studio dell'Avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) in calce nominato anche sostituto processuale - che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento o presso il numero di fax che si indica e cioè l [REDACTED] o l [REDACTED] o presso l'indirizzo di posta elettronica per il primo [REDACTED] per la seconda [REDACTED]

-RICORRENTE-

contro

IBL Banca S.p.A., con sede legale in Roma, via Venti Settembre n. 30, iscritta al Registro delle Imprese di Roma con il codice fiscale 00452550585 e partita IVA di Gruppo 14994571009, capitale sociale € 75.000.000,00, Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5578 e Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti conferita con atto pubblico notarile ex art. 83, comma I, c.p.c. (**doc. 1**), dall'Avv. [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) del foro di Milano, con domicilio eletto presso il suo Studio sito in [REDACTED] Roma (RM) e domicilio telematico numero **fax** [REDACTED] ed indirizzo pec [REDACTED]

-RESISTENTE-

Oggetto: ripetizione indebito.

Conclusioni

Come da verbale in atti .

La sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. per come modificato della l. 4 luglio 2009 n. 69 con lettura del dispositivo in udienza .

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente depositato e notificato [REDACTED] evocava in giudizio davanti all'intestato Giudice di Pace l'**Istituto bancario del Lavoro S.p.A (in forma abbreviata IBL Banca) e chiedeva:** “ **IN RITO:** 1) dare atto di tutte le allegazioni come da indice del fascicolo di parte che si deposita coeivamente al presente ricorso; 2)- disporre, in caso di avversa contestazione della CTP, idonea C.T.U. contabile perché esaminate le prospettazioni del CTP ed gli analitici motivi di giudizio renda ogni utile perizia; 3) emettere ogni utile e pertinente provvedimento di giustizia ai fini di iusta et recta decidere con ogni riserva di avanzare richieste nei termini di cui all'art. 281- duodecies IV comma C.p.c. .**Nel merito:** 1) accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento **CQS N. [REDACTED]** stipulato in data 17/07/2007 è affetto dalle invalidità e dalle nullità, totali o parziali, connesse e conseguenti all'usurarietà dei tassi di interesse e dalle nullità delle clausole contrattuali per contrarietà al dato normativo come pure dalle nullità di qualsivoglia rinuncia preventiva a richiedere quanto specificato in atti per le causali dedotte ed in riferimento ai rapporti intercorsi come specificati per evidente contrarietà a legge; 2) accertare e dichiarare per l'effetto, in applicazione congiunta dell'art. 1815/2 c.c. e dell'art. 644 c.p. che sono ripetibili non solo tutti gli interessi corrisposti fino alla data di estinzione del finanziamento ma, anche di tutti gli oneri sostenuti in correlazione al contratto di finanziamento de quo, inclusi i costi assicurativi; 3) per l'effetto, in accoglimento della domanda giudiziale, condannare la **IBL Banca S.p.A** in persona del suo legale rapp.te p.t. alla restituzione in favore della ricorrente della somma di **€ 9.805,27** per interessi usurari illegittimamente corrisposti e di tutti gli oneri sostenuti dal ricorrente in correlazione al contratto di finanziamento de quo come dettagliatamente riportato nella Tab. n.3 sopra riportata a pag. 9, oltre interessi come e per legge od in quella minore o maggiore sempre nei limiti di competenza del giudice adito; 4) condannare in ogni caso la **IBL Banca S.p.A** in persona del suo legale rapp.te p.t. alla refusione delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, Iva e C.p.a. nelle aliquote di legge **con attribuzione dichiarandosi di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.**

A sostegno della domanda narrava che esso ricorrente stipulava un contratto di finanziamento **CQS N. [REDACTED]** in data 17/07/2007 che veniva estinto successivamente al pagamento di tutte le 120 rate previste dal contratto, quindi è giunto a naturale scadenza.

OMISSIS

Sul quantum debeatur dovuto l'importo richiesto risulta calcolato nel prospetto ritualmente depositato da parte ricorrente che non risulta contestato dalla convenuta pertanto di deve ritenere la giusta anche la prova sul quantum dovuto che risulta essere di € **9.114,57**. oltre interessi al tasso legale ed interessi moratori ex art 1284 c 4 c.c. con decorrenza dalla data di chiusura del contratto bancario al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore dell'Avv. [REDACTED] dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la resistente IBL BANCA - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 9.114,57 oltre interessi al tasso legale ed interessi moratori ex art 1284 c 4 c.c. con decorrenza dalla data di chiusura del contratto bancario al soddisfo.

Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre rimborso forfettario spese generali CAP E IVA come per legge che distrae a favore dell'avv. [REDACTED] dichiaratosi antistatario.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in ROMA il 13-07-2026

Il Giudice di Pace

[REDACTED]